

Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7° Scuole di specializzazione

PEC

Al Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)
Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo dgcs.segreteria@cert.esteri.it

Al Ministero della Salute Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle risorse umane del S.S.N. dgrups@postacert.sanita.it

Al Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione gabinetto.dici@pecdlci.interno.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento delle Politiche europee info.politicheeuropee@pec.governo.it

e p.c.

Ai Rettori delle Università

Alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane segreteria.fondazionecrui@pec.it

OGGETTO: Concorso di ammissione dei Medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria A.A. 2017/2018 – Indicazioni operative sull'ammissione dei Medici stranieri

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento MIUR 10 agosto 2017, n. 130, possono partecipare al concorso nazionale per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria, coloro i quali abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso fissato dal bando, con obbligo, a pena di esclusione, di superare l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medicochirurgo entro il termine, fissato nello stesso bando, per l'inizio delle attività didattiche delle scuole.

L'art. 5, comma 2, del citato Regolamento prevede, inoltre, che, fatta salva, tra le altre, la riserva di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni, espletata la prova di esame, il Ministero redige un'unica graduatoria di merito. All'esito del concorso,



sono ammessi alle Scuole di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella relativa graduatoria nazionale sulla base del punteggio complessivo riportato.

Alla luce delle disposizioni dettate dal D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dalla Legge 14 gennaio1999, n. 4, dal D.P.R. 31 agosto1999, n. 394, del D.L. 4 settembre 2004, n. 241, convertito in legge dalla Legge di conversione 12 novembre 2004, n. 271 e dalla direttiva del Ministero della Salute del 18 aprile 2000, n. 1259, in vista dell'emanazione del prossimo bando di concorso per l'accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'A.A. 2017/2018, appare opportuno fornire le indicazioni che seguono per quanto concerne la partecipazione al concorso da parte dei Medici stranieri.

A. Cittadini comunitari

I cittadini comunitari medici accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all'esercizio professionale riconosciuta dal Ministero della Salute). La domanda è presentata al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, entro i termini e con le modalità previste nel bando di concorso per i cittadini italiani.

B. Rifugiati politici

I medici rifugiati politici accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all'esercizio professionale riconosciuta dal Ministero della Salute). La domanda è presentata al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, entro i termini e con le modalità previste nel bando di concorso per i cittadini italiani.

C. Cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo (PVS) con borsa di studio concessa dal Governo italiano

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 368/1999, nell'ambito del numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, è stabilito, d'intesa con il MAECI, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai PVS, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie italiane.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5, del D.Lgs. n. 368/1999, inoltre, "per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3," i candidati cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo devono comunque: "aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola". La partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 35, comma 3, del D. Lgs. n. 368/1999 da parte dei cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo è subordinata all'eventuale disponibilità da parte di codesto MAECI al finanziamento di specifici contratti di formazione specialistica, ai sensi della L. n. 49/1987. Tale disponibilità dovrà essere comunicata alla scrivente Direzione Generale all'indirizzo PEC dgsinfs@postacert.istruzione.it, entro e non oltre il 30 aprile 2018 p.v.

In presenza dei finanziamenti finalizzati a tali contratti, i cittadini residenti all'estero o temporaneamente in Italia dovranno presentare apposita domanda alla Rappresentanza diplomatica Italiana del proprio Paese d'origine, che ne curerà la trasmissione al MAECI - Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo, indirizzandone copia per conoscenza alle Università interessate e al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, tramite il seguente indirizzo PEC desinfs@postacert.istruzione.it. La suddetta domanda dovrà essere corredata da idonea



documentazione che accerti il possesso, da parte dell'interessato, dei necessari requisiti di ammissione, vale a dire:

- nel caso di studi effettuati in Italia, titolo accademico ed abilitazione all'esercizio della professione secondo l'ordinamento italiano;
- nel caso di titoli e abilitazione all'esercizio della professione acquisiti nel Paese di origine, il cittadino extracomunitario dovrà presentare l'acquisizione del riconoscimento della propria abilitazione professionale, tramite il Ministero della Salute, Direzione generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN.

Il candidato in possesso dei requisiti di ammissione sopra citati dovrà comunque presentare la domanda di partecipazione al concorso entro il termine previsto e con le modalità di cui al bando di concorso. A coloro che si iscrivono al primo anno del corso di specializzazione nell'A.A. 2017/2018, si applica il "contratto di formazione specialistica" dei medici, ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Nella redazione di tali contratti dovrà essere aggiunta la seguente postilla: "Il pagamento della retribuzione del presente contratto, stipulato con un medico extracomunitario, beneficiario del finanziamento della Direzione generale Cooperazione allo Sviluppo del M.A.E.C.I., ai sensi della L. 49/1987, sarà effettuato direttamente allo specializzando dal M.A.E.C.I., che provvederà anche al versamento dell'intera quota dei contributi previdenziali: 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro (Università e Regione)". A tal fine il contratto in questione dovrà essere altresì sottoscritto anche da un rappresentante del M.A.E.C.I. a ciò delegato.

D. Cittadini extracomunitari

- 1) sono ammessi al concorso, a parità di condizioni con gli italiani, i medici extracomunitari che si trovino nelle condizioni previste dell'art. 39, comma 5, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. La domanda di partecipazione al concorso da parte di tali soggetti è presentata al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, entro i termini e con le modalità previste nel bando di concorso per i cittadini italiani.
- 2) I medici extracomunitari, che non rientrano nella fattispecie di cui al precedente punto 1), che siano destinatari di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge 14. Gennaio 1999, n. 4, possono partecipare al concorso di ammissione alle Scuole di specializzazione per posti in soprannumero, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie. Ai fini della determinazione di quanto sopra, si fa riferimento agli accordi intergovernativi, culturali e/o scientifici, ai programmi esecutivi dei medesimi e/o ad apposite intese tra Università italiane e Università dei Paesi interessati.

Le Rappresentanze diplomatiche italiane avranno cura di trasmettere le domande degli interessati al MAECI - Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e per conoscenza alle Università interessate e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tramite il seguente indirizzo PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it, avendo cura di verificare il possesso, da parte dei candidati, di tutti i requisiti di ammissione richiesti dall'ordinamento italiano, ovvero il titolo accademico e l'abilitazione all'esercizio della professione secondo l'ordinamento italiano, nel caso di studi effettuati in Italia. Nel caso di titoli e abilitazione all'esercizio della professione acquisiti nel Paese di origine, il cittadino extracomunitario dovrà presentare l'acquisizione del riconoscimento, tramite il Ministero della Salute — Direzione generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN,



dell'abilitazione professionale conseguita nel Paese di origine. Con riferimento alla suddetta categoria di soggetti, si chiede a codesto MAECI - Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo - di voler comunicare l'eventuale disponibilità di finanziamenti con tale finalità alla scrivente Direzione Generale all'indirizzo PEC dgsinfs@postacert.istruzione.it entro e non oltre 30 aprile 2018.

Sarà cura di codesto MAECI verificare la disponibilità economica per la stipula dei contratti per stranieri di cui sopra, tale da assicurare la copertura dell'intera durata del corso, sia che si tratti di disponibilità garantita dal Governo o da Istituzioni italiane, sia straniere riconosciute idonee rispettivamente da questo Ministero e dalla Rappresentanza Diplomatico/consolare italiana all'estero, competente per territorio; tale disponibilità è valutabile nella somma di euro 25.000 per i primi due anni di corso e di euro 26.000 per i successivi anni di corso, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 e s.m.i. Per quanto concerne la durata delle singole tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, si rinvia al decreto del MIUR, di concerto con il Ministero della Salute, n. 68/2015.

Si ribadisce la necessità che il candidato in possesso dei requisiti di ammissione sopra citati presenti comunque la domanda di partecipazione al concorso entro il termine e con le modalità previste dal bando di concorso nazionale italiano.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE (Dott.ssa Maria Letizia Melina)